

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 73/2001 della Commissione del 15 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 74/2001 della Commissione, del 15 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 31/2001 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 3
- Regolamento (CE) n. 75/2001 della Commissione, del 15 gennaio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 5
- Regolamento (CE) n. 76/2001 della Commissione, del 15 gennaio 2001, relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 77/2001 della Commissione, del 5 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 ed il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso Albania, Brasile, Bulgaria, Burundi, Giamaica, Marocco, Nigeria, Perù, Romania, Tunisia e Zimbabwe ⁽¹⁾** 14
- Regolamento (CE) n. 78/2001 della Commissione, del 15 gennaio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/41/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione

2001/42/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 2000, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4096]** 40

2001/43/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, recante modifica alla decisione 1999/395/CE della Commissione relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2741]** 46

2001/44/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 73/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	96,6
	204	31,5
	624	73,1
	999	67,1
0707 00 05	052	104,3
	628	142,5
	999	123,4
0709 90 70	052	95,0
	204	86,1
	999	90,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,5
	204	51,7
	220	41,9
	999	46,7
0805 20 10	052	47,4
	204	84,1
	624	63,6
	999	65,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,5
	204	78,5
	624	74,7
	999	72,6
0805 30 10	052	55,5
	600	64,8
	999	60,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,4
	400	92,2
	404	89,9
	720	122,6
	728	73,8
	999	83,4
0808 20 50	052	189,0
	400	87,7
	999	138,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 31/2001 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 31/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di olio vegetale. Per il lotto B occorre, su richiesta del beneficiario,

modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il lotto B, l'allegato del regolamento (CE) n. 31/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 4 del 9.1.2001, pag. 3.

ALLEGATO

LOTTO B

1. **Azione n.:** 19/2000 (B1): 23/2000 (B2)
 2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
 3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
 4. **Paese di destinazione:** Angola
 5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza o olio di girasole raffinato
 6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 300
 7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 600 tonnellate; B2: 700 tonnellate)
 8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
 9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
 10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
 - Diciture complementari: —
 11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
 12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁷⁾: reso porto di sbarco — magazzino portuale PAM/WFP
 13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
 14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
 15. **Porto di sbarco:** B1: Luanda; B2 Lobito
 16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
 17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 22.4.2001
 - 2° termine: 29.4.2001
 18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 5-18.3.2001
 - 2° termine: 19-31.3.2001
 19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 30.1.2001
 - 2° termine: 13.2.2001
 20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
 21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
 22. **Restituzione all'esportazione:** —
-

REGOLAMENTO (CE) N. 75/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2001
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 22/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 33 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Djibouti
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 25.3.2001
 - 2° termine: 8.4.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 19.2-4.3.2001
 - 2° termine: 5-18.3.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 30.1.2001
 - 2° termine: 13.2.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'11.1.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 2842/2000 della Commissione (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 37)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 21/2000
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Gibuti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 700
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (8): reso porto di sbarco — magazzino portuale PAM/WFP
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Djibouti
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 18.3.2001
 - 2° termine: 1.4.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 19.2-4.3.2001
 - 2° termine: 5-18.3.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 30.1.2001
 - 2° termine: 13.2.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn M. T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile l'11.1.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 2842/2000 della Commissione (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 37)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

REGOLAMENTO (CE) N. 76/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2001
relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali al Bangladesh.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione ⁽²⁾, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore del Bangladesh a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Si considera che l'offerta presentata sia stata stabilita tenendo conto degli oneri e dei condizionamenti risultanti dalle clausole specifiche dello scambio di lettere tra la Commissione ed il beneficiario pubblicato in parte all'allegato II. In particolare i giorni di stallia dovrebbero essere fissati in base ad un tempo medio di scarico di 2 400 t al giorno in modo che i premi di scarico accelerato da pagare al beneficiario dalla Comunità europea siano presi a carico dal fornitore.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO I

LOTTI A, B

1. **Azione n.:** 303/99 (A): 304/99 (B)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Bangladesh
3. **Rappresentante del beneficiario:** The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. **Paese di destinazione:** Bangladesh
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 50 000
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 25 000 tonnellate; B: 25 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento:** Alla rinfusa
10. **Etichettatura o marcatura:**
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: —
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — merce non sbarcata ⁽⁷⁾
Il destinatario deve scaricare il frumento nel rispetto delle modalità che figurano nell'allegato II
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Chittagong
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto** ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾:
 - 1° termine: A: 1.4.2001; B: 16-22.4.2001
 - 2° termine: A: 15.4.2001; B: 30.4-13.5.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: A: 12-18.2.2001; B: 5-11.3.2001
 - 2° termine: A: 26.2-4.3.2001; B: 19-25.3.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 30.1.2001
 - 2° termine: 13.2.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'11.1.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 2842/2000 della Commissione (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 37)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [n. telefax (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato di fumigazione.
- (⁶) Vedasi allegato II, punto 4, secondo comma.
- (⁷) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (⁸) Si applica l'articolo 14, paragrafo 14, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23).
-

ALLEGATO II

1. Tipo di navi da utilizzare

È prevista l'utilizzazione di 2 navi (navi da trasporto di merci alla rinfusa autostivatrici). Le navi devono essere provviste di almeno cinque portelloni di stiva. Le navi devono essere munite di almeno una gru/albero di carico per uno o due portelloni. Le navi devono essere in grado di accedere all'ancoraggio fuori rada di Chittagong e da lì, dopo le necessarie operazioni di alleggio, raggiungere le banchine di Chittagong (Chittagong Jetties) e ivi ormeggiarsi. A tale fine, le navi devono avere una lunghezza non superiore a 610 piedi.

Il noleggiatore/armatore deve provvedere a che tutti gli ufficiali portino con sé a bordo l'originale del certificato di idoneità e che le navi siano armate osservando scrupolosamente la convenzione STCW del 1995; in caso di mancata osservanza di detta convenzione gli eventuali ritardi sono a carico dell'armatore.

2. Impianti di scarico

Le navi devono fornire nel porto di scarico, senza spese per il destinatario, verricelli e/o gru, nonché l'energia necessaria per il loro funzionamento, e paranchi e tiranti in buone condizioni di funzionamento, oltre all'energia occorrente per fornire illuminazione sufficiente per l'eventuale lavoro notturno a bordo, sul ponte e nelle stive. Occorrono inoltre battelli per trasportare, a loro spese, gli addetti alle gru.

3. Comunicazione dell'ora stimata di arrivo delle navi (ETA)

Il comandante della nave deve trasmettere, tramite radiomessaggio/cablogramma ai rappresentanti del destinatario, ossia a Movements Chittagong, telex 642237 CMS C BJ (dandone contemporaneamente informazione a Banglaship Chittagong, telex 66277 BSC BJ, e Movestore Dhaka, telex 642230 CMS BJ), le domande per lo scarico, dieci giorni prima dell'arrivo al porto di scarico, ossia a Chittagong, precisando l'ora stimata di arrivo e il pescaggio. Le necessarie istruzioni per lo scarico saranno trasmesse alle navi entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta del comandante.

Quest'ultimo deve fornire ai rappresentanti del destinatario — Movements Chittagong, Banglaship Chittagong e Movestore Dhaka — le seguenti informazioni:

- a) alla partenza dal porto di caricamento:
 - i) quantitativo caricato,
 - ii) pescaggio all'arrivo,
 - iii) T. P. I. (tonnellate per pollice);
- b) 10 giorni prima: ETA nel porto di Chittagong,
5 giorni prima: ETA nel porto di Chittagong,
72 ore, 48 ore e 24 ore prima: ETA nel porto di Chittagong.

4. Ritmo delle operazioni di scarico e calcolo della permanenza nel porto di scarico

Il destinatario o consegnatario deve provvedere allo scarico della merce senza rischi o spese a carico delle navi, al ritmo di 2 400 t per giorno lavorativo di 24 ore consecutive, se il tempo lo permette. Non viene tenuto conto del periodo di tempo compreso tra le ore 12,00 del giovedì o le ore 17,00 del giorno precedente un giorno festivo e le ore 9,00 del sabato o del giorno successivo lavorativo anche se lavorato. Il ritmo di scarico è calcolato basandosi sull'ipotesi che siano in funzione almeno quattro o più portelloni di stiva. Qualora il numero di portelloni accessibili sia inferiore al numero minimo sopra specificato, il ritmo di scarico sarà ridotto in proporzione.

La dichiarazione del comandante di essere pronto allo scarico deve essere presentata e accettata dopo l'arrivo della nave all'ancoraggio fuori rada di Chittagong durante le ore d'ufficio (09:00-17:00) e la stalla decorre 24 ore dopo, indipendentemente dal fatto che la nave sia o non sia all'ormeggio. Tuttavia, qualora la Commissione abbia determinato un periodo di consegna, la stalla non ha inizio prima del primo giorno di detto periodo. Nel porto di scarico, le spese per gli spostamenti da rada a rada, dalla rada alla banchina e da banchina a banchina sono a carico degli armatori/noleggiatori ed il tempo impiegato per tali spostamenti non è considerato come stalla.

Tutte le operazioni di scarico devono essere effettuate sotto la direzione o con l'approvazione del comandante, anche se gli stivatori sono assunti dai destinatari o consegnatari. Il tempo necessario e le spese per il riassetto del carico sono a carico degli armatori.

Se negli ancoraggi di Chittagong, a causa di mare lungo e/o di cattivo tempo, si rende necessaria l'utilizzazione di una chiatta di alleggio per disormeggiare la nave, il tempo perduto non viene calcolato come stalla. Il conteggio del tempo viene sospeso dal momento in cui la chiatta d'alleggio viene disormeggiata e ricomincia nel momento in cui la chiatta viene riormeggiata sottobordo alla nave.

5. Alaggio presso il porto di scarico

Le necessarie operazioni di alaggio nell'ancoraggio fuori rada di Chittagong saranno effettuate dai destinatari o consegnatari e le spese nonché il tempo impiegato saranno a loro carico. Per le navi che non fossero in grado di accedere all'ancoraggio fuori rada di Chittagong a causa del pescaggio eccessivo, l'alaggio può essere effettuato nell'ancoraggio di Kutubdia dai noleggiatori/armatori a loro spese; in tal caso l'alaggio viene considerato come trasbordo e le chiatte impiegate devono essere scaricate alle stesse condizioni previste per la nave; il tempo impiegato per l'alaggio effettuato a Kutubdia non viene conteggiato come stalla. Eventuali danni provocati da collisioni durante le operazioni di alaggio saranno regolati direttamente tra armatori delle navi e proprietari delle chiatte (anche nel caso in cui queste vengano impiegate sia dagli armatori/noleggiatori per l'alaggio a Kutubdia, sia dai destinatari o consegnatari per l'alaggio nell'ancoraggio fuori rada). Qualora l'ancoraggio a Chittagong sia pericoloso, l'eventuale alaggio a Kutubdia è a carico del beneficiario.

I comandanti delle navi dovranno sempre offrire la massima cooperazione ai destinatari o consegnatari e/o loro rappresentanti/agenti/stivatori/impresari incaricati dell'alaggio, in modo da accelerare le operazioni di scarico. Le chiatte di alaggio dovranno essere munite di parabordi adeguati, in modo da evitare danni.

6. Controstallia/esecuzione rapida

Qualora le navi non vengano scaricate al ritmo sopra indicato, il destinatario o consegnatario sarà tenuto a pagare le spese di controstallia al tasso stipulato nel contratto di noleggio, fino a concorrenza di un importo massimo di 8 000 EUR per ogni giorno o parte di giorno perduto.

Per le ore di lavoro risparmiate nel porto di scarico verrà versato al destinatario o consegnatario un compenso per esecuzione rapida, di importo pari al 50 % delle spese di controstallia stipulato nel contratto di noleggio, fino a concorrenza di un importo massimo di 4 000 EUR per ogni giorno risparmiato.

Le eventuali spese di controstallia o gli eventuali compensi per l'esecuzione rapida nel porto di scarico verranno pagati, a seconda dei casi e ai tassi sopra indicati, dal destinatario o consegnatario alla Commissione o dalla Commissione al destinatario o consegnatario. Successivamente la Commissione si accorderà con il fornitore per il pagamento delle eventuali spese di controstallia o di esecuzione rapida.

La stalla nel porto di scarico non è considerata reversibile.

7. Varie

Gli eventuali importi dovuti per lavoro straordinario al personale portuale e ai funzionari doganali saranno a carico della controparte (armatore/suoi agenti o destinatario o consegnatario/suoi agenti) che ha richiesto tale lavoro straordinario; qualora invece tali prestazioni siano richieste dalle autorità portuali, gli importi relativi saranno a carico del destinatario o consegnatario o dell'armatore, nella misura, rispettivamente, del 50 % ciascuno. Gli importi per lavoro straordinario prestato dall'equipaggio delle navi sono comunque a carico dell'armatore.

Le operazioni di apertura e chiusura dei portelloni nel porto di scarico sono tutte a carico dell'armatore e il tempo necessario non è compreso nella stalla.

L'apertura iniziale e la chiusura finale dei portelloni nel porto di scarico devono essere effettuate dall'equipaggio della nave.

Qualunque sia la loro destinazione, le merci che risultano danneggiate debbono essere eliminate o distrutte conformemente alle norme portuali prima della partenza delle navi.

Le tasse riscosse dalle organizzazioni di categoria dei lavoratori portuali, o qualsiasi altra tassa simile sono a carico dell'armatore.

Qualora il destinatario debba anticipare l'importo di eventuali costi supplementari richiesti dall'armatore/noleggiatore, la Commissione può versare direttamente al fornitore i relativi importi a nome del destinatario.

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 ed il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso Albania, Brasile, Bulgaria, Burundi, Giamaica, Marocco, Nigeria, Perù, Romania, Tunisia e Zimbabwe****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo con decisione 1999/816/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel mese di gennaio 2000 la Commissione europea ha inviato una «nota verbale» a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE] col triplice intento di: a) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/2000 ⁽⁶⁾ e c) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.

(2) Tra i paesi che hanno risposto, il Brasile, la Bulgaria, il Burundi, la Giamaica, il Marocco, la Nigeria, il Perù, la Romania, la Tunisia e lo Zimbabwe hanno comunicato alla Commissione che ammettono l'importazione di taluni rifiuti, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 senza alcuna procedura di controllo o previo un controllo conforme alle procedure applicabili

agli allegati III o IV del suddetto regolamento o a quelle di cui all'articolo 15 dello stesso. Per quanto riguarda gli altri rifiuti, tali paesi hanno indicato che non desiderano ricevere alcuna spedizione.

- (3) L'Albania ha risposto alla «nota verbale», dichiarando che la propria posizione è rimasta invariata. Ciononostante la normativa relativa all'Albania deve essere modificata in considerazione del nuovo sistema di etichettatura adottato per determinati tipi di rifiuti nell'ambito dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.
- (4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali dei suddetti paesi sono state notificate il 23 giugno 2000 (il 12 luglio 2000 per il Burundi) al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁸⁾.
- (5) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare nel contempo il regolamento (CE) n. 1420/1999 ed il regolamento (CE) n. 1547/1999.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

- 1) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato A del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato B del presente regolamento;
- 3) l'allegato C è modificato conformemente all'allegato C del presente regolamento;
- 4) l'allegato D è modificato conformemente all'allegato D del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 27.⁽⁷⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.⁽⁸⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

- 1) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato E del presente regolamento;

- 2) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato F del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2001.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO A

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

- 1) È soppresso tutto il testo relativo alla Bulgaria.
- 2) È soppresso tutto il testo relativo Giamaica.
- 3) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

«TUNISIA

1. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").
2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 010		Assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici)
GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali prodotti dall'utilizzo della nave che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 150		Oro
GC 160		Platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GC 170		Altri metalli preziosi, per esempio argento

NB: il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame

3. Tutti i tipi sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").
4. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").
5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 033	5202 99	— Altri
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 132	ex 6310 90	— Altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

6. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
--------	---------	------------------

7. Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari").»

ALLEGATO B

L'allegato B del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

1) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

«BRASILE

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (!)"]:

a) I seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190) (*)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio

(*) Cfr. allegato III della decisione 98/368/CE della Commissione (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 20).

2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

GB 020 Schiumature e scorie di zinco

3. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 070 ex 2619 00 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (*)

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 090 Molibdeno

GC 100 Tungsteno

GC 110 Tantalio

(*) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

4. Nella sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile"):

GF 020 ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)

5. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio
--------	------------	--

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

2) Il testo relativo alla Giamaica è sostituito dal seguente testo:

«GIAMAICA

Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari").

3) Il testo relativo alla Nigeria è sostituito dal seguente testo:

«NIGERIA

1. Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"].

2. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

3. Tutti i tipi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

4. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
GJ 032	5202 91	— catarzo
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (<i>canapa di Manila</i> o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse

GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

6. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

7. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiossidati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

4) Tra i testi relativi alla Nigeria ed alla Russia viene inserito il seguente testo:

«PERÙ

Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"]:

GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio
--------	------	----------------------------

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

ALLEGATO C

L'allegato C del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

Il testo relativo alla Romania è sostituito dal seguente testo:

«ROMANIA

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile ⁽¹⁾"]:

a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, per esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

b) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio

2. Nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile"):

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi (con rivestimenti)
--------	------------	--

3. Nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta"):

GI 010	4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone
--------	------	-------------------------------------

4. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

5. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie
--------	--	--

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

ALLEGATO D

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

1) Il testo relativo all'Albania è sostituito dal seguente testo:

«ALBANIA

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (1)"]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio

2. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

3. Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

4. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive
--------	------------	--

5. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

6. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri

(1) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

2) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

«BRASILE

Tutti i tipi riportati nell'allegato II, tranne quelli elencati nell'allegato B e ad eccezione dei seguenti tipi:

1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (1)"]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio

2) Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

GB 010 2620 11 Zinco commerciale solido

3) Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 160 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

4) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020 4012 20 Pneumatici usati

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

3) Il testo relativo alla Bulgaria è sostituito dal seguente testo:

«BULGARIA

"Tutti i tipi nell'allegato II".»

4) Tra i testi relativi a Burkina Faso e al Camerun viene inserito il seguente testo:

«BURUNDI

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, dispersibile (¹)"]:

GA 430 7204 Rottami di ferro o acciaio

2. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

3. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 120 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

GJ 140 ex 6310 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

4. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020 4012 20 Pneumatici usati

5. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 130 Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

5) Tra i testi relativi a Monaco ed alle Antille Olandesi viene inserito il seguente testo:

«MAROCCO

Tutti i tipi nella sezione GJ ("Rifiuti tessili").»

6) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

«TUNISIA

1. Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"].

2. Tutti i tipi nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile").

3. Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").
4. Tutti i tipi nella sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile").
5. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 010		Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
GG 020		Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
GG 090		Zolfo in forma solida
GG 100		Calcare provenienti dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
GG 120		Cloruro di sodio, calcio e potassio
GG 130		Carborundum (carburo di silicio)
GG 140		Rottami di calcestruzzo
GG 150	ex 2620 90	Rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
GG 160		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

6. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spagno, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti

7. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 010 4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso

GK 030 ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

8. Tutti i tipi nella sezione GL ("Rifiuti di legno e sughero non trattati").

9. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

GN 010 ex 0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

GN 020 ex 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto

GN 040 ex 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

10. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

GO 010 ex 0501 00 Rifiuti di capelli umani

GO 020 Rifiuti di paglia

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, cenere o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

7) Dopo i testi relativi allo Zambia viene aggiunto il seguente testo:

«ZIMBABWE

«Tutti i tipi di cui all'allegato II».»

ALLEGATO E

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

1) Il testo relativo all'Albania è sostituito dal seguente testo:

«ALBANIA

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile ⁽¹⁾"]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio

2) Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

3) Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

4) Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive
--------	------------	--

5) Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

6) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri

⁽¹⁾ Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

2) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

«BRASILE

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile ⁽¹⁾"]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio

2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
--------	---------	--------------------------

3. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 160		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame
--------	--	--

4. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
--------	---------	------------------

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

3) È soppresso tutto il testo relativo alla Bulgaria.

4) Tra i testi relativi a Burkina Faso e al Camerun viene inserito il seguente testo:

«BURUNDI

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"]:

GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio
--------	------	----------------------------

2) Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

3) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

4) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
--------	---------	------------------

5) Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale
--------	--	--

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

5) Tra i testi relativi alla Guyana e a Kiribati viene inserito il seguente testo:

«GIAMAICA

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari").»

6) Il testo relativo alla Nigeria è sostituito dal seguente testo:

«NIGERIA

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

- 1) Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (!)"].
- 2) Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli");
- 3) Tutti i tipi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide");
- 4) Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").
- 5) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (<i>canapa di manila</i> o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, fumi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

6) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito), e granuli ottenuti da esso
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

7) Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiossidati); residui che risultano dal trattamento di sostenze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

7) I testi relativi al Perù vengono sostituiti dal seguente testo:

«PERÙ

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"]:

GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio»
--------	------	-----------------------------

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

8) Tra i testi relativi al Perù e a São Tomé e Príncipe viene inserito il seguente testo:

«ROMANIA

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)"]:

a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— altri metalli preziosi, per esempio argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

b) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 430	7204	Rifiuti e rottami di ferro

2) Nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile"):

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi (con rivestimenti)
--------	------------	--

3) Nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta"):

GI 010 4707 Rifiuti e avanzi di carta e cartone

4) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 020 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

5) Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

GO 050 Macchine fotografiche monouso senza batterie

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.»

9) Tra i testi relativi alla Tanzania e all'Uganda viene inserito il seguente testo:

«TUNISIA

1. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 050 Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)

GC 060 Catalizzatori esausti contenenti:
 — metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino
 — metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnico, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio
 — lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, prasodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 090 Molibdeno

GC 100 Tungsteno

GC 110 Tantalio

GC 120 Titanio

GC 130 Niobio

GC 140 Renio

2. Nella sezione GG "Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

GG 030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG 040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

GG 050 Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio

GG 060 ex 2803 Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine

GG 080 ex 2621 00 Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive

GG 110 ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina

3. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 110	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali

4. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

GO 030	Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040	Rifiuti di film fotografici e di carta fotografica (compreso supporto e rivestimento fotosensibile), contenenti o meno argento o non contenenti argento in forma ionica libera
GO 050	Macchine fotografiche monouso senza batterie»

ALLEGATO F

L'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

- 1) È soppresso tutto il testo relativo al Burundi.
- 2) Il testo relativo al Marocco è sostituito dal seguente testo:

«MAROCCO

Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

Tutti i tipi nella sezione GJ ("Rifiuti tessili").»

- 3) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

«TUNISIA

1. nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (*).
--------	------------	--

GC 080		Scaglia di laminazione (metallo ferroso)
--------	--	--

(*) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

2. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione»
--------	------------	---

- 4) È soppresso tutto il testo relativo allo Zimbabwe.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 78/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2892/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2892/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2892/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	24,23	14,23
	di bassa qualità	50,70	40,70
1002 00 00	Segala	43,04	33,04
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	43,04	33,04
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	43,04	33,04
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	59,83	49,83
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	59,83	49,83
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	43,04	33,04

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.12.2000 al 12.1.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	128,07	129,03	110,34	94,43	200,51 (**)	190,51 (**)	124,43 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	40,64	14,22	6,44	13,21	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,07 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,27 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali

(2001/41/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 incoraggiano la creazione, presso il Segretariato generale del Consiglio, di possibilità di scambi con amministrazioni nazionali.
- (2) Si è deciso di istituire un regime di scambi di funzionari volto ad assicurare una più stretta collaborazione fra il Consiglio e le amministrazioni nazionali o organizzazioni internazionali, mediante il distacco di funzionari del Segretariato generale presso di esse e la messa a disposizione, presso il Segretariato generale, di funzionari nazionali o internazionali, consentendo in tal modo un trasferimento reciproco di conoscenze.
- (3) La specificità e l'ampiezza delle mansioni da svolgere giustifica il distacco presso il Segretariato generale del Consiglio, per un periodo limitato, di diversi esperti e di professionisti nazionali,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizione

1. Le disposizioni del presente regime si applicano agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio, in seguito denominato «Segretariato generale»,

nell'ambito di un regime di scambi di funzionari del Segretariato generale con le amministrazioni nazionali o organizzazioni internazionali.

2. Le persone alle quali si applica detto regime sono, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso un'amministrazione pubblica internazionale o nazionale.

3. Salvo deroga concessa dal segretario generale/Alto rappresentante, gli esperti nazionali distaccati hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia una tale deroga è esclusa nel settore della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

Durata del distacco

1. La durata del distacco degli esperti nazionali è fissata in funzione delle mansioni loro affidate. La durata totale del distacco, compreso un eventuale rinnovo, non può superare i quattro anni. Per tutta la durata del suo distacco, l'esperto nazionale garantisce le sue prestazioni a tempo pieno.

2. La durata probabile del distacco è precisata, in occasione della messa a disposizione, nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tra il segretario generale/Alto rappresentante e il rappresentante permanente dello Stato membro interessato ovvero il datore di lavoro, quando si tratti di un'organizzazione internazionale.

3. Un esperto nazionale può essere distaccato presso i servizi del Segretariato generale una sola volta.

Articolo 3

Mansioni

1. L'esperto nazionale distaccato assiste i funzionari del Segretariato generale; egli svolge le mansioni che gli vengono affidate nell'ambito di un programma di lavoro o di una descrizione delle mansioni prestabilite.
2. Le funzioni esercitate sono definite di comune accordo tra il Segretariato generale e l'amministrazione di origine nell'interesse dei servizi e tenendo conto delle qualifiche del candidato.
3. Salvo mandato speciale conferito, sotto l'autorità del segretario generale/Alto rappresentante, dal direttore generale della direzione generale cui è assegnato, l'esperto nazionale distaccato non può in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.
4. L'esperto nazionale distaccato può lavorare in tutti i settori in cui la sua collaborazione risulti necessaria, a condizione che non vi sia incompatibilità con gli interessi dell'Unione europea.

Articolo 4

Livello, esperienza professionale, conoscenze linguistiche

1. Può essere distaccato presso i servizi del Segretariato generale ogni esperto che svolga mansioni di concetto e di studio in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni in uno dei gradi equivalenti a quelli delle categorie A e B del Segretariato generale.
2. L'esperto nazionale distaccato deve avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza sufficiente di un'altra di queste lingue per quanto necessario allo svolgimento delle mansioni affidategli.
3. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è stipulato il livello di un'eventuale autorizzazione di sicurezza dell'esperto nazionale distaccato.
4. L'esperto nazionale distaccato possiede una buona conoscenza dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 5

Previdenza sociale

1. Prima del distacco l'amministrazione pubblica da cui dipende il funzionario in questione trasmette al Segretariato generale un certificato attestante che detto funzionario resta soggetto per tutto il periodo del suo distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.
2. Dal giorno della sua entrata in servizio l'esperto nazionale è personalmente coperto contro i rischi d'infortunio, alle condi-

zioni in vigore per il personale non statuario del Segretariato generale.

3. L'esperto nazionale distaccato che non può essere coperto da un regime pubblico contro i rischi di malattia può chiedere che detti rischi siano assicurati dal Segretariato generale, fermo restando che egli contribuisca per metà al relativo premio. Il suo contributo al premio è in tal caso trattenuto ogni mese sull'indennità di soggiorno di cui all'articolo 12.

Articolo 6

Interruzione o fine del distacco

1. Il distacco può essere interrotto dietro autorizzazione del Segretariato generale e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tale interruzione le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate. Le indennità di cui agli articoli 14 e 15 sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretariato generale.
2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o del datore di lavoro di origine lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DELL'ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

Articolo 7

1. L'esperto nazionale distaccato esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta ai soli interessi del Consiglio.
2. L'esperto nazionale distaccato si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.
3. L'esperto nazionale distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimersi su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informare il capo del servizio a cui è stato assegnato.
4. L'esperto nazionale distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; egli non comunica in alcun modo ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dalle sue funzioni egli è tenuto ad osservare tale dovere.
5. L'esperto nazionale distaccato non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

6. L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle norme di sicurezza vigenti presso il Segretariato generale.

7. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nazionale distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

8. L'esperto nazionale distaccato risiede nella sua sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

9. L'esperto nazionale distaccato è tenuto ad assistere ed a consigliare la gerarchia del Segretariato generale; egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

CAPO III

CONDIZIONI DI LAVORO DELL'ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

Articolo 8

Durata del lavoro — Orari

1. L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.

2. L'esperto nazionale distaccato non può tuttavia essere autorizzato ad esercitare la sua attività a metà tempo.

Articolo 9

Congedi e giorni festivi

L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario e di giorni festivi.

Articolo 10

Gestione — Controllo

La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza dell'amministrazione del Segretariato generale.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

A. Retribuzione

Articolo 11

Comunicazione dell'importo dello stipendio versato dal datore di lavoro d'origine

1. La Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato, ovvero il datore di lavoro se si tratta di un'organizzazione internazionale, comunica al Segretariato generale, per ciascun esperto nazionale distaccato, l'importo dello stipendio annuo lordo che gli viene versato.

2. Tale informazione figura nello scambio di lettere tra il segretario generale/Alto rappresentante e il rappresentante permanente dello Stato membro interessato o il datore di lavoro, se si tratta di un'organizzazione internazionale.

B. Indennità

Articolo 12

Indennità di soggiorno

1. L'esperto nazionale distaccato ha diritto, per tutta la durata del suo distacco, ad un'indennità di soggiorno giornaliera di 104,03 EUR. Tale indennità è versata mensilmente. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta.

2. L'indennità continua ad essere versata anche nel corso di una missione, del congedo ordinario o del congedo straordinario, nonché durante i giorni festivi ufficiali del Segretariato generale.

3. L'indennità è ridotta del 75 % se il luogo di assunzione è situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio.

4. All'esperto nazionale distaccato è versato, al momento dell'entrata in servizio, un anticipo corrispondente alle indennità dovute ai sensi del paragrafo 1 per il periodo compreso fra il giorno dell'entrata in servizio e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in servizio.

Il versamento comporta l'estinzione di qualsiasi diritto a nuove indennità per il periodo al quale esso corrisponde.

In caso di cessazione definitiva dalle sue funzioni presso il Segretariato generale prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo del versamento dell'anticipo, la frazione dell'importo di detto anticipo da versare all'esperto nazionale distaccato è soggetta a ripetizione dell'indebitto proporzionalmente a tale durata del periodo che non ha potuto essere effettuato.

5. L'indennità di soggiorno dell'esperto nazionale distaccato può essere rivista in considerazione dell'andamento dei prezzi al consumo a Bruxelles.

Articolo 13

Indennità forfettaria supplementare

Tranne nel caso in cui il luogo di assunzione dell'esperto nazionale distaccato sia situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio, all'esperto nazionale distaccato viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra, da un lato, lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari) aumentato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dal Segretariato generale e, dall'altro, lo stipendio base del grado A 8, scatto 1, o B 5, scatto 1, in funzione della categoria statutaria alla quale l'esperto è comparato.

C. Rimborso delle spese

Articolo 14

Spese di viaggio

1. Se l'esperto nazionale distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se queste non coprono il mese per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta la traversata di un mare, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

2. La tariffa considerata è quella in vigore all'ufficio viaggi del Segretariato generale il 1° gennaio dell'anno in corso. Questa tariffa è riveduta il 1° luglio per le destinazioni il cui costo avesse subito un aumento di più del 5 % dal 1° gennaio. Se le prestazioni terminano prima della fine del mese, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

3. Se l'esperto nazionale distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata-ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

4. Secondo le norme e le condizioni vigenti presso il Segretariato generale, l'esperto nazionale distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

a) per se stesso:

- all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,
- alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione;

b) per il coniuge e i figli a carico:

- in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,
- alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

5. Ai fini della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui l'esperto nazionale distaccato esercitava le sue funzioni presso il suo datore di lavoro d'origine prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, deve menzionare espressamente detti luoghi.

6. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può prevedere che le spese di viaggio non siano a carico del Segretariato generale.

Articolo 15

Spese di trasloco

1. L'esperto nazionale distaccato che debba trasferire la sua residenza nella sede di servizio può effettuare il trasloco del mobilio personale entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a un anno e che il luogo di assunzione sia distante almeno 50 km dalla sede di servizio.

2. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate all'esperto nazionale distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

3. Alla fine del distacco, il trasloco deve essere effettuato entro i tre mesi dalla data di cessazione dalle funzioni.

4. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può prevedere che le spese di trasloco non siano a carico del Segretariato generale.

Articolo 16

Missioni e spese di missione

1. L'esperto nazionale distaccato può essere inviato in missione, nel rispetto dell'articolo 3.

2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

Articolo 17

Adeguamento del trattamento economico

1. Il trattamento economico applicato all'esperto nazionale distaccato non è rivedibile per tutta la durata del distacco.

2. Tuttavia, l'indennità forfettaria supplementare di cui all'articolo 13 è adeguata una volta l'anno e senza effetto retroattivo, in funzione dell'evoluzione dello stipendio base dei funzionari comunitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO*Articolo 18***Fissazione delle dotazioni — Contratti**

1. Le spese risultanti dal distacco di esperti nazionali sono imputate alla linea 1113 del bilancio del Consiglio.
2. Il distacco viene effettuato mediante scambi di lettere tra il segretariato generale/Alto rappresentante ed il rappresentante permanente dello Stato membro interessato ovvero il datore di lavoro quando si tratta di un'organizzazione internazionale. Nello scambio di lettere vengono stipulati i nomi delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione. Anche le lettere di prolungamento, di interruzione o di cessazione del distacco sono inviate dal segretario generale/Alto rappresentante. L'esperto nazionale distaccato si presenta il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio. L'assunzione delle funzioni ha luogo il primo giorno del mese.

*Articolo 19***Liquidazione delle spese**

I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo, in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

*Articolo 20***Spese di infrastruttura**

Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per gli esperti nazionali distaccati (locali, mobilio, macchine ecc.) sono imputate agli stanziamenti di funzionamento.

Articolo 21

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 22

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

[notificata con il numero C(2000) 4096]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/42/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE, la Commissione presenta ogni anno al comitato fitosanitario permanente, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive.

(2) L'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso dei tre precedenti programmi coordinati annuali di controlli dimostra che i programmi più efficaci e convenienti sono quelli pluriennali. Sembra opportuno tracciare nella presente raccomandazione le linee essenziali dei futuri programmi. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede che le raccomandazioni della Commissione abbraccino periodi da uno a cinque anni.

(3) La Commissione dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642/CEE. Per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti delle diete europee. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena una decina di prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di un programma quinquennale. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

(4) I residui di cui si raccomanda il controllo nel 2001 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos, in quanto questi composti (designati come «gruppo A» nell'allegato I A) sono già stati controllati tra il 1996 e il 2000 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta. Le variazioni della presenza di antiparassitari possono essere rilevate con una sorveglianza continua.

(5) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come «gruppo B» nell'allegato I A) sono già stati controllati tra il 1997 e il 2000.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

- (6) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come «gruppo C» nell'allegato I A) sono già stati controllati nel 1998, nel 1999 e nel 2000.
- (7) I residui di cui si raccomanda il controllo tra il 2001 e il 2004 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, procimidone, propizamide e azossistrobina ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta, in quanto questi composti (designati come «gruppo D» nell'allegato I A) sono già stati controllati nel 1998, nel 1999 e nel 2000.
- (8) I normali metodi analitici di controllo multiresidui non consentono di rilevare la presenza di disulfoton, forato, tiometone e ossidemetonmetile. Qualora si sospetti la presenza di tali residui, è opportuno effettuare indagini in proposito negli Stati membri nei quali è verosimile riscontrare la presenza di residui di antiparassitari.
- (9) Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius⁽⁵⁾. Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di un numero totale di campioni pari a 459 fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione qualora l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione. Dovrebbero essere pertanto prelevati in tutta la Comunità almeno 459 campioni, da suddividere tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno, come indicato nell'allegato I B.
- (10) Le linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state discusse, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo «residui di antiparassitari» del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997. È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate alla luce dell'esperienza così acquisita. Le linee direttrici sono state discusse e rivedute dagli esperti degli Stati membri ad Atene, in Grecia, il 15-17 settembre 1999. Le linee direttrici rive-

dute saranno sottoposte al comitato fitosanitario permanente e pubblicate dalla Commissione⁽⁶⁾.

- (11) In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri, quando trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno precedente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate. Occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽⁷⁾.
- (12) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri devono inviarle i dati su dischetti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici della Commissione.
- (13) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I A, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato I B, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2001 questa operazione comprenderà le combinazioni forato/patata e metidation/mela.

Articolo 2

Di campionare taluni prodotti ai fini dell'analisi di disulfoton, forato, tiometone e ossidemetonmetile nei paesi in cui l'uso di questi antiparassitari è autorizzato su tali prodotti, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato I B.

⁽⁵⁾ Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

⁽⁶⁾ Pubblicate attualmente nella GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30; una versione riveduta sarà disponibile come documento SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

⁽⁷⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

Articolo 3

Di comunicare, entro il 31 agosto 2001, i risultati ottenuti per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2000 nell'allegato I A, indicando i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»⁽⁸⁾, in un formato (compreso quello elettronico) indicato nel documento orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controlli⁽⁹⁾.

Articolo 4

Di trasmettere alla Commissione e agli Stati membri, entro il 31 agosto 2001, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2000, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

- 1) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;

- 2) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;
- 3) i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;
- 4) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

Articolo 5

Di trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2001, il programma nazionale progettato per il 2002 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalla direttiva 90/642/CEE e dalla direttiva 86/362/CEE.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽⁸⁾ Cfr. nota a piè di pagina.

⁽⁹⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 48.

ALLEGATO I A

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui all'articolo 1 della presente raccomandazione

Residui di antiparassitari da analizzare	Anni (1)			
	2001	2002	2003	2004
GRUPPO A				
Acefato	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo Benomil	(a)	(b)	(c)	(d)
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)	(d)
Iprodione	(a)	(b)	(c)	(d)
Metamidofos	(a)	(b)	(c)	(d)
GRUPPO B				
Diazinon	(a)	(b)	(c)	(d)
Metalaxil	(a)	(b)	(c)	(d)
Metidation	(a)	(b)	(c)	(d)
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)	(d)
Triazofos	(a)	(b)	(c)	(d)
GRUPPO C				
Clorpirifosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Deltametrin	(a)	(b)	(c)	(d)
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	(d)
Imazalil	(a)	(b)	(c)	(d)
Lambdacialotrin	(a)	(b)	(c)	(d)
Gruppo Maneb	(a)	(b)	(c)	(d)
Mecarbam	(a)	(b)	(c)	(d)
Permetrin	(a)	(b)	(c)	(d)
Pirimifosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Vinclozolin	(a)	(b)	(c)	(d)
GRUPPO D				
Azinfosmetile	(a)	(b)	(c)	(d)
Captan	(a)	(b)	(c)	(d)
Clortalonil	(a)	(b)	(c)	(d)

Residui di antiparassitari da analizzare	Anni ⁽¹⁾			
	2001	2002	2003	2004
Diclofluanid	(a)	(b)	(c)	(d)
Dicofol	(a)	(b)	(c)	(d)
Dimetoato	(a)	(b)	(c)	(d)
Disulfoton		(b)	(c)	(d)
Folpet	(a)	(b)	(c)	(d)
Malation	(a)	(b)	(c)	(d)
Ometoato	(a)	(b)	(c)	(d)
Ossidemeton-metile		(b)	(c)	(d)
Forato		(b)	(c)	(d)
Procimidone	(a)	(b)	(c)	(d)
Propizamide	(a)	(b)	(c)	(d)
Tiometone		(b)	(c)	(d)
Azossistrobina	(a)	(b)	(c)	(d)
GRUPPO E				
Aldicarb		(b)	(c)	(d)
Bromopropilato		(b)	(c)	(d)
Cipermetrin		(b)	(c)	(d)
Metiocarb		(b)	(c)	(d)
Metomil		(b)	(c)	(d)
Monocrotofos		(b)	(c)	(d)
Paration		(b)	(c)	(d)
Tolilfluand		(b)	(c)	(d)

⁽¹⁾ Dati indicativi per il 2002, 2003 e 2004, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(a) Mele, pomodori, lattuga, fragole, uve.

(b) Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance, mandarini, pesche/pesche noci, spinaci.

(c) Cavolfiori, peperoni, frumento, meloni, riso, cetrioli, cavoli, piselli (freschi/congelati, sgranati).

(d) Mele, orzo, pomodori, lattuga, uve, fragole, porri, cipolle, succo di arancia, succo di mela, segala, melanzane.

ALLEGATO I B

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare nell'ambito del programma coordinato di controlli per il 2001

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
12	12	93	12	45	66	12	65	12	17	12	12	12	12	66	460

ALLEGATO II

Programma coordinato di controlli per gli anni dal 1996 al 2004, con indicazione del periodo di ingestione stimato e dei gruppi di antiparassitari ingeriti

Anno	Gruppi di prodotti controllati	Gruppi di antiparassitari controllati (Allegato I)	Periodo di antiparassitari stimato	Gruppi di antiparassitari ingeriti
1996	z	A		
1997	y	A, B		
1998	x	A, B, C		
1999	w	A, B, C		
2000	v	A, B, C		
2001	z	A, B, C, D	1996-2000	A
2002	y + x	A, B, C, D, E	1997-2001	A, B
2003	w + v	A, B, C, D, E	1999-2002	A, B, C
2004	z + u	A, B, C, D, E	2001-2003	A, B, C, D
2005			2002-2004	A, B, C, D, E

z Mele, fragole, uve, pomodori, lattuga.

y Mandarini, pere, banane, piselli, patate.

x Arance, pesche, carote, spinaci.

w Cavolfiori, peperoni, frumento, meloni.

v Riso, cetrioli, cavoli, piselli.

u Cipolle, porri, succo di arancia, succo di mela, segala.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2000

recante modifica alla decisione 1999/395/CE della Commissione relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria)

[notificata con il numero C(2000) 2741]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/43/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. Antefatti

A. **Decisione 1999/395/CE della Commissione** ⁽²⁾

- (1) Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a talune misure adottate in favore della Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA ⁽³⁾, (in appresso «SNIACE»), la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che, tra le altre misure, gli accordi di rimborso stipulati tra SNIACE e il fondo di garanzia dei salari Fogasa, nonché l'accordo di rinegoziazione del debito stipulato tra SNIACE e la tesoreria della previdenza sociale potessero costituire, tra le altre misure, un aiuto di Stato compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (2) Nella decisione 1999/395/CE, la Commissione ha concluso che il trattamento riservato ai debiti di SNIACE, non era conforme alle condizioni prevalenti di mercato, in quanto il tasso d'interesse applicato era inferiore a quelli di mercato, e ha conseguentemente dichiarato, con la decisione stessa, l'incompatibilità con il mercato comune degli accordi succitati.
- (3) La Spagna ha impugnato la decisione 1999/395/CE dinanzi alla Corte di giustizia mediante atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1998 (causa C-479/98). La decisione della Commissione è stata impugnata anche dal beneficiario, SNIACE, dinanzi al Tribunale di primo grado con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 agosto 1999 (causa T-190/99). Entrambe le cause sono tuttora in corso.

B. La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 aprile 1999 nella causa C-342/96, Regno di Spagna contro Commissione ⁽⁴⁾, relativa all'aiuto di Stato concesso alla Spagna a Tubacex (in appresso «Sentenza Tubacex»).

- (4) La Corte ha annullato la decisione 97/21/CECA, CE della Commissione ⁽⁵⁾, con la quale la Commissione aveva dichiarato che i contratti di rinegoziazione del debito stipulati tra Tubacex e la tesoreria della previdenza sociale nonché i contratti di rimborso stipulati tra Tubacex e Fogasa comportavano elementi di aiuto di Stato incompatibili con il trattato, in quanto il tasso d'interesse era inferiore ai tassi di mercato.
- (5) Nella sua sentenza la Corte ha rilevato che Fogasa non concede prestiti alle imprese in stato di fallimento o in difficoltà, ma dà seguito a tutte le domande legittimamente presentate dai lavoratori con il denaro che esso versa e recupera successivamente presso le imprese. Inoltre Fogasa può stipulare accordi di rimborso che gli consentono di dilazionare o di frazionare le somme dovute.
- (6) Analogamente, la tesoreria generale della previdenza sociale può concedere dilazioni o frazionamenti del pagamento dei debiti per contributi previdenziali.
- (7) La Corte ha rilevato che per quanto concerne questi accordi di rimborso e di rinegoziazione, lo Stato non si è comportato come un investitore pubblico, il cui intervento dovrebbe essere paragonato al comportamento dell'investitore privato che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito, bensì ha agito come un creditore pubblico il quale, così come il creditore privato, cerca di recuperare gli importi spettantigli.
- (8) Gli interessi normalmente applicabili a tale tipo di crediti sono quelli destinati a riparare il danno subito dal creditore a causa del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, vale a dire gli interessi moratori. Nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi moratori applicato ai debiti nei confronti di un creditore pubblico differisca da quello praticato per i debiti nei confronti del creditore privato, occorrerebbe prendere in considerazione quest'ultimo tasso nel caso in cui fosse più elevato del primo.
- (9) Sulla base di quanto sopra, la Corte ha annullato la decisione 97/21/CECA, CE, nella parte in cui ha dichiarato incompatibili con il trattato CE le misure succitate.

⁽¹⁾ GU C 110 del 15.4.2000, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 40.

⁽³⁾ GU C 49 del 14.2.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ Racc. 1999, parte I, pag. 2459.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 14.

II. PROCEDIMENTO

- (10) Dopo aver riesaminato la propria decisione 1999/395/CE alla luce della sentenza Tubacex, la Commissione ha deciso di avviare procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato. Il caso è stato registrato con il numero C5/2000.
- (11) La Commissione ha informato il governo spagnolo di tale decisione con lettera datata 16 febbraio 2000 [SG(2000) D/101521].
- (12) La decisione della Commissione di avviare procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla nuova analisi delle misure alla luce della sentenza Tubacex e di conseguenza sulla prevista revoca parziale della decisione 1999/395/CE.

III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Le parti interessate non hanno inviato alcuna osservazione.

IV. OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA SPAGNA

- (13) Con lettera registrata il 19 aprile 2000 con il numero A/33374, il governo spagnolo ha risposto alla lettera della Commissione di avvio del procedimento. I principali punti trattati sono i seguenti.
- (14) Le autorità spagnole non concordano con la decisione della Commissione di avviare il procedimento formale d'indagine in quanto a loro avviso tale procedimento non era necessario per procedere alla revoca parziale della decisione 1999/395/CE.
- (15) Per quanto concerne l'accordo di rinegoziazione del debito tra SNIACE e la tesoreria della previdenza sociale le autorità spagnole non condividono il parere della Commissione secondo cui «sembra probabile che, nel caso di accordi stragiudiziali di rinegoziazione di debiti pregressi o che ne hanno l'effetto, la logica del comportamento del creditore consisterà nel cercare di ottenere dal debitore un tasso d'interesse sugli arretrati superiore al tasso d'interesse vigente per compensare il mancato recupero del debito con mezzi legali». Al contrario esse sostengono che tenuto conto della situazione finanziaria della società nonché dei costi, ritardi e incertezze inerenti ai procedimenti giudiziari, gli accordi stragiudiziali portano spesso a stabilire un tasso d'interesse inferiore al tasso legale in vigore.
- (16) Di conseguenza le autorità spagnole ribadiscono la loro tesi secondo cui la concessione di dilazioni cui si applica il tasso d'interesse legale tutela gli interessi del sistema di sicurezza sociale ai fini del recupero di debiti meglio di qualsiasi altra forma di azione che potrebbe essere intrapresa da un creditore privato.

- (17) Inoltre, il governo spagnolo fa presente che, mentre un creditore privato può stabilire con il debitore qualsiasi tasso d'interesse, le autorità competenti in materia di previdenza sociale sono tenute dall'articolo 20 della legge generale sulla previdenza sociale ⁽⁷⁾ ad applicare agli accordi di rinegoziazione di debiti il tasso d'interesse legale.
- (18) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ritiene che un confronto tra le condizioni contenute nell'accordo tra creditori privati dell'ottobre 1996 e le condizioni dell'accordo di rinegoziazione stipulato tra la previdenza sociale e SNIACE non possa costituire una corretta applicazione del test del creditore privato come viene definito dalla Corte. A questo proposito le autorità spagnole hanno dichiarato che, tenuto conto dei vincoli giuridici cui è soggetta la pubblica amministrazione, le condizioni dei creditori pubblici possono senza dubbio non essere analoghe a quelle dei creditori privati. Tuttavia esse sottolineano che, nonostante la diversità delle condizioni, si dovrebbe rilevare che gli accordi conclusi tra la previdenza sociale e SNIACE e gli accordi stipulati tra Fogasa e SNIACE erano meno generosi di quelli stipulati nell'accordo tra creditori privati.
- (19) Infine, le autorità spagnole hanno ribadito le opinioni già espresse nel quadro del procedimento che si è concluso con la decisione 1999/395/CE.

V. VALUTAZIONE

- (20) La Commissione deve accertare in primo luogo se gli elementi considerati incompatibili con il mercato comune, di cui all'articolo 1 della decisione 1999/395/CE, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Qualora risponda positivamente a tale quesito, la Commissione deve quindi valutare se detti aiuti siano compatibili con il mercato comune.
- (21) Il contesto di fatto e di diritto della sentenza Tubacex è analogo a quello sollevato dalla Spagna dinanzi alla Corte di giustizia nella causa C-479/98 e da SNIACE dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-190/99 contro la decisione 1999/395/CE. La Commissione ritiene che le argomentazioni svolte dalla Corte nella succitata sentenza si applichino del pari agli accordi conclusi tra SNIACE e Fogasa e tra SNIACE e la tesoreria della previdenza sociale che, nella decisione 1999/395/CE, sono stati considerati come configuranti aiuti di Stato.
- (22) In primo luogo va notato che SNIACE era già tenuta da preesistenti obblighi di legge a rimborsare i salari anticipati da Fogasa ed a pagare i suoi debiti nei confronti della previdenza sociale. Gli accordi in questione non hanno pertanto creato nuovi debiti a carico di SNIACE nei confronti delle autorità pubbliche. Di conseguenza negli accordi di rimborso di Fogasa e negli accordi di rinegoziazione del debito della tesoreria della previdenza sociale, lo Stato non ha agito come un investitore

⁽⁶⁾ Cfr. nota 1 a piè di pagina.

⁽⁷⁾ BOE 154 del 20.6.1994, pag. del 20658.

pubblico, il cui comportamento deve essere raffrontato a quello di un investitore privato che fornisce capitale al fine di realizzare un utile, bensì come un creditore pubblico che, alla stregua di un investitore privato, cerca di recuperare gli importi spettantigli. Pertanto, nel valutare le misure contestate, la Commissione deve comparare il tasso degli interessi di mora applicato ai debiti nei confronti di un creditore pubblico con quello praticato per i debiti nei confronti di creditori privati operanti in circostanze analoghe.

- (23) Va notato tuttavia che le circostanze particolari dei debitori e dei creditori possono risultare problematiche ai fini della determinazione di un comportamento comune applicabile ai creditori privati che tentino di recuperare le somme ad essi spettanti. Di conseguenza la Commissione deve basare la sua valutazione sull'analisi caso per caso del comportamento dei creditori privati.
- (24) Nel caso specifico di SNIACE, su domanda della società risalente al 1992, i tribunali spagnoli avevano ordinato la sospensione dei pagamenti nel marzo 1993. Avvalendosi dei loro diritti di astensione⁽⁸⁾, i creditori pubblici non avevano sottoscritto l'accordo tra creditori dell'ottobre 1996 nel quadro dell'accordo relativo alla sospensione dei pagamenti. Come ha rilevato la Commissione nella decisione di avvio del procedimento⁽⁹⁾, valendosi dei loro diritti di astensione, i creditori pubblici hanno protetto i loro crediti integrali.
- (25) Gli accordi distinti stipulati tra Fogasa e SNIACE e tra la previdenza sociale e SNIACE non hanno conferito a SNIACE un trattamento più generoso di quello raggiunto nell'accordo tra creditori privati.
- (26) Tuttavia, le condizioni degli operatori privati non erano necessariamente le stesse di quelle dei creditori pubblici, per quanto riguarda ad esempio il loro status, le garanzie ottenute e i diritti di astensione di cui godono gli enti pubblici. Di conseguenza, la Commissione ritiene che un approccio comparativo di questo tipo non possa costituire una corretta applicazione del test del creditore privato quale definito dalla Corte che, come successivamente evidenziato nella sentenza del 29 giugno 1999 nella causa DMT (C-256/97)⁽¹⁰⁾, presuppone che il comportamento dei creditori pubblici in esame sia raffrontato a quello di un ipotetico creditore privato che dovrebbe, nella misura del possibile, trovarsi nella stessa situazione.
- (27) La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 1108 del codice civile spagnolo, il tasso d'interesse legale è quello che si applica al risarcimento di danni quando il debitore ritardi il pagamento, e non quello corrispondente a qualsiasi tasso d'interesse determinato che sia stato convenuto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 312 della legge commerciale spagnola, in caso di un prestito e in assenza di uno specifico accordo tra le parti, il debitore è

tenuto a rimborsare il valore legale del debito all'epoca in cui ha effettuato il rimborso. Pertanto, il tasso d'interesse legale dovrebbe essere il tasso più elevato che un creditore privato potrebbe attendersi di ottenere qualora cercasse di recuperare il debito adendo le vie legali.

- (28) Di conseguenza, un creditore privato non avrebbe potuto ottenere dal debitore un tasso d'interesse sugli arretrati che fosse più alto del tasso d'interesse legale, a titolo di compensazione per la rinuncia a recuperare il debito mediante le vie legali.
- (29) Infine, si dovrebbero evidenziare le particolari circostanze in cui si trovava SNIACE all'epoca degli accordi di rinegoziazione con Fogasa e con il fondo della previdenza sociale. La società versava in gravi difficoltà finanziarie derivanti dalla sospensione di tutti i rimborsi di debiti ed esistevano seri dubbi quanto al suo futuro. Come rilevato dalla Commissione nella decisione 1999/395/CE, la tesoreria della previdenza sociale, astenendosi dal ricorrere alle vie esecutive e quindi dal provocare liquidazione della società, si è comportata in modo tale da massimizzare le sue prospettive di recupero del debito.
- (30) Alla luce di quanto sopra, la Commissione può ammettere che in questo caso specifico, mediante la rinegoziazione e l'applicazione del tasso d'interesse legale ai debiti contratti da SNIACE, la Spagna ha cercato di massimizzare le possibilità di recupero delle somme spettantigli senza subire perdite finanziarie. Di conseguenza, la Spagna si è comportata alla stregua di un ipotetico creditore privato che si fosse trovato nella stessa posizione rispetto a SNIACE.

CONCLUSIONE

- (31) Ciò premesso, la nuova valutazione del presunto aiuto considerato incompatibile con il mercato comune nella decisione 1999/395/CE induce a concludere che gli accordi di rimborso stipulati fra Fogasa e SNIACE e l'accordo di rinegoziazione del debito sottoscritto tra la previdenza sociale e SNIACE non costituiscono aiuti di Stato.
- (32) Di conseguenza, la Commissione ritiene opportuno modificare la sua decisione 1999/395/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/395/CE è modificata come segue:

- 1) Il primo paragrafo dell'articolo 1 è sostituito come segue:

«Le seguenti misure poste in essere dalla Spagna in favore di Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (SNIACE) non costituiscono aiuto di Stato:

⁽⁸⁾ Secondo la legge spagnola, gli enti pubblici quali la tesoreria della previdenza sociale godono il privilegio di non sottoscrivere un accordo dei creditori.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 3 a piè di pagina.

⁽¹⁰⁾ Racc. 1999, parte I, pag. 3913.

- a) L'accordo dell'8 marzo 1996 (quale modificato dall'accordo del 7 maggio 1996) stipulato tra SNIACE e la tesoreria della previdenza sociale per la rinegoziazione del debito a copertura di 2 903 381 848 ESP (17 449 676,34 EUR) di capitale, successivamente modificato dall'accordo del 30 settembre 1997 per la rinegoziazione del debito a copertura di 3 510 387 323 ESP (21 097 852,72 EUR) di capitale;
- b) Gli accordi del 5 novembre 1993 e del 31 ottobre 1995 stipulati tra SNIACE e il fondo di garanzia dei salari Fogasa a copertura di 1 362 708 700 ESP (8 190 044,23 EUR) e 339 459 878 ESP (2 040 194,96 EUR) rispettivamente.»

2) L'articolo 2 è revocato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2001/44/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 ⁽²⁾, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1967/2000 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 2000 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Micheale SCHREYER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 233 del 15.9.2000, pag. 47.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Febbraio 2000
Bulgaria	68,9
Georgia	93,9
Guinea equatoriale	86,6
Guyana	63,1
Isole Salomone	87,6
Libano	99,6
Mali	85,1
Repubblica centrafricana	109,4
Romania	51,0
São Tomé e Príncipe	80,1
Siria	97,6
Slovenia	77,1
Sudan	37,0
Swaziland	49,6
Tonga	84,5
Ukraina	118,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Marzo 2000
Angola	76,8
Mozambico	99,0
Repubblica del Capo Verde	81,3
Turchia	93,4
Zimbabwe	43,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Aprile 2000
Burkina Faso	75,0
Ciad	95,6
Messico	81,3
Venezuela	122,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Maggio 2000
Angola	86,0
Costa Rica	96,1
Haiti	89,2
Madagascar	56,2
Malawi	31,1
Repubblica federale iugoslava	61,1
Romania	54,2
Suriname	80,1
Turchia	96,8
Zimbabwe	48,6

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Giugno 2000
Colombia	81,2
Guinea	92,1
Nicaragua	99,8